

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 427/2012 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2012****relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. L'articolo 8 di tale regolamento prevede garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare uova in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alle salmonelle. Lo stesso articolo stabilisce che le partite di tali uova devono essere accompagnate da un certificato che attesti che le uova sono state sottoposte con risultati negativi a prove microbiologiche conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia ⁽²⁾ concede queste garanzie speciali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1688/2005 stabilisce inoltre norme sul campionamento dei branchi di origine delle uova e sui metodi microbiologici per l'esame di tali campioni. Contiene anche il modello del certificato sanitario che deve accompagnare le partite di uova.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 853/2004, le garanzie speciali riguardanti determinati alimenti di origine animale possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.
- (5) Il 5 ottobre 2007 la Danish Veterinary and Food Administration (Amministrazione veterinaria e alimentare danese) ha presentato una domanda alla Commissione affinché alla Danimarca venissero riconosciute le garanzie speciali relative alle salmonelle nelle uova per l'intero suo territorio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE)

n. 853/2004. La domanda comprende una descrizione del programma di controllo delle salmonelle nelle uova applicato dalla Danimarca.

- (6) Nella riunione del 18 giugno 2008, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato: «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo delle salmonelle ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie *Gallus gallus*» (di seguito «documento di orientamento»).
- (7) Il programma di controllo delle salmonelle nelle uova applicato dalla Danimarca è riconosciuto equivalente a quello approvato per la Finlandia e la Svezia ed è conforme al documento di orientamento. In data 20 maggio 2011 le autorità danesi hanno inoltre fornito informazioni attestanti che in Danimarca anche la prevalenza delle salmonelle nei branchi di pollastre e di ovaiole adulte era conforme al documento di orientamento nel 2008, 2009 e 2010.
- (8) È quindi opportuno estendere le garanzie speciali alle partite di uova destinate alla Danimarca. Devono essere inoltre applicate a tali partite le norme del regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento dei branchi di origine delle uova, i metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e il modello di certificato sanitario.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata ad applicare alle partite di uova — quali definite nell'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 — destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

1. Il campionamento dei branchi di origine delle uova di cui all'articolo 1 è eseguito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1688/2005.

2. I campioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposti ad analisi microbiologiche per le salmonelle conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1688/2005.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.

Articolo 3

Le partite di uova di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato conforme al modello previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
